



CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA

C.C.I.A.A FROSINONE LATINA

Viale Umberto I, 80
04100 LATINA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Donatella Baiano

RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE STORICA DELLA C.C.I.A.A. DI FROSINONE LATINA VIA DE GASPERI - FROSINONE


PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO	OPERE EDILI
B 11 a rev1	CSA SCHEMA DI CONTRATTO
SCALA : 1/100	

Sede legale: Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma

C.F./P.I. 04786421000

Capitale Sociale € 1.318.941,00



Direzione Tecnica ed Amministrativa:
Via Perugia, 62 - 10152 Torino

DIRETTORE TECNICO: Ing. Andrea Giaretto

PROGETTISTA	Ing. Andrea Giaretto
CAPO COMMESSA	Ing. Andrea Giaretto
COLLABORATORI	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI: Ing. Giuseppe Tammaro

CONSULENTI	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA: Arch. Bruno Sacchetti
------------	---

REV.	PROTOCOLLO	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO
0	21844_PE_166609	01/24	emissione	Sacchetti	Giaretto
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

INDICE

CAPO I - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	3
1. DEFINIZIONI	3
2. OGGETTO DELL'APPALTO	3
3. FORMA DI AFFIDAMENTO E AMMONTARE DELL'APPALTO	3
4. CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE, MANODOPERA E CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE	5
5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE E CATEGORIE CONTABILI.....	5
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	7
6. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	7
7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	7
8. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	7
CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE	8
9. CONSEGNA DEI LAVORI.....	8
10. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	8
11. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGA DEI LAVORI	8
12. CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.....	10
13. PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA	11
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA.....	12
14. ANTICIPAZIONE	12
15. PAGAMENTI IN ACCONTO.....	12
16. CONTO FINALE E SALDO	12
17. REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE.....	13
18. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	13
19. VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	13
20. RISERVE.....	13
20.1. FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE.....	14
21. ACCORDO BONARIO.....	14
CAPO V DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	16
22. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	16
23. PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE	18
24. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER LE OPERE RELATIVE AGLI IMPIANTI.....	18
25. NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE.....	19
26. ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI.....	19
27. RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE.....	20
28. VARIANTI IN CORSO D'OPERA	20
29. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	20
30. OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.....	21
31. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE	22
32. CUSTODIA DEL CANTIERE	22
33. SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI.....	22
CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	23
34. PIANO DI SICUREZZA	23
35. COSTI PER LA SICUREZZA	23
CAPO VII - CAUZIONI E GARANZIE	24
36. GARANZIA DEFINITIVA	24

37.	ASSICURAZIONI.....	25
37.1.	COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI	25
CAPO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO		26
38.	SUBAPPALTO	26
39.	RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO	27
40.	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	27
CAPO IX - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....		28
41.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	28
42.	CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE ESECUZIONE E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE	28
CAPO X NORME FINALI		29
43.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	29
44.	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	30
45.	NORME DI RINVIO	30
46.	INDICAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI	30
47.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	31
48.	OBBLIGHI DELL' APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	31
49.	OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	31
50.	CODICE DI COMPORTAMENTO	31
51.	FORO COMPETENTE.....	32
52.	ELEZIONE DI DOMICILIO	32

CAPO I - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO**1. DEFINIZIONI**

<i>Stazione appaltante</i>	Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Frosinone - Latina
<i>Appaltatore</i>	Impresa aggiudicataria, esecutrice dei lavori
<i>Capitolato generale</i>	Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici
<i>Capitolato speciale</i>	Capitolato speciale d'appalto (Specifiche tecniche)
<i>Codice</i>	Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, <i>Codice dei contratti pubblici</i>
<i>D.M. 49/2018</i>	Decreto 7 marzo 2018, n. 49, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, <i>Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione».</i>
<i>Programma esecutivo dei lavori</i>	Documento predisposto dall'Appaltatore, parte integrante del contratto
<i>PSC</i>	Piano di sicurezza e coordinamento previsto dal D.Lgs. 81/2008
<i>POS</i>	Piano operativo di sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/2008
<i>Progetto</i>	Progetto esecutivo approvato, sulla base del quale è stata espletata la gara
<i>Prezzari</i>	Regione Lazio, approvati dalla Giunta Regionale con Delibera 101/2023

2. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione degli interventi edili e impiantistici necessari per la riqualificazione dell'immobile sede storica della Camera di commercio di Frosinone - Latina sito in Frosinone, Via Alcide De Gasperi, 1.
2. L'appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte dei lavori in appalto, con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore, secondo le condizioni stabilite dal presente documento, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, del quale l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. FORMA DI AFFIDAMENTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

1. I lavori oggetto del presente appalto vengono affidati interamente a corpo. Resta pertanto espressamente pattuito che l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto, rimarrà fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore delle opere prestazioni e somministrazioni consistenti nei lavori di cui all'art. 2, comma 1, e delle relative provviste.

2. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, è così suddiviso:

IMPORTO APPALTO		
A	Importo lavori	455.231,34 euro
A1	di cui per manodopera non soggetta a ribasso	122.133,39 euro
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come desunti dalla stima degli oneri della sicurezza del PSC	17.351,47 euro
C	Importo complessivo appalto (A+B)	472.582,81 euro
D	Importo complessivo NON soggetto a ribasso (A1+B)	139.484,86 euro
E	Importo soggetto a ribasso (C-D), a base di gara	333.097,96 euro

3. L'importo contrattuale corrisponderà all'importo derivante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo posto a base di gara per i lavori, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e dell'importo della manodopera, non soggetti a ribasso.
4. La determinazione del prezzo da parte dell'Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.
5. I prezzi unitari riportati nell'elenco dei prezzi unitari hanno efficacia ai soli fini dell'aggiudicazione e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile. Allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
6. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dalla Stazione appaltante per le quali il lavoro è stato progettato, a giudizio insindacabile della Direzione lavori.

4. CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE, MANODOPERA E CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE

1. Come indicato nella Tabella "A", dell'Allegato II.12 al Codice, i lavori sono classificati come riportato nella seguente tabella:

categoria	descrizione	importo	costo manodopera	incidenza sul totale
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 410.530,36 (di cui € 17.351,47 per oneri della sicurezza)	€ 103.517,65	86,87%
	PREVALENTE			
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 62.052,45	€ 18.615,74	13,13%
	SCORPORABILE			
TOTALE		€ 472.582,81	€ 122.133,39	100,00%

2. L'importo stimato della manodopera è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 13, del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, il/i CCNL applicabile/i al personale dipendente impiegato nell'appalto, in considerazione delle lavorazioni ricomprese nelle categorie presenti, risulta/no essere

5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE E CATEGORIE CONTABILI

I gruppi di lavorazioni omogenee, di cui all'art. 31 dell'Allegato I.7 e all'articolo 12, dell'Allegato II.14 al Codice, sono indicati nella seguente tabella, dove vengono riportati gli importi di progetto dei gruppi di lavorazioni, ottenuti applicando i prezzi dedotti dai prezzi di cui al precedente articolo 1 e le aliquote percentuali relative all'incidenza delle singole lavorazioni sull'importo totale. Ai fini della contabilità, si farà riferimento agli importi complessivi per i singoli gruppi di lavorazioni omogenee calcolati con i prezzi di contratto.

TABELLA DELLE ALIQUOTE PERCENTUALI DI VALORIZZAZIONE RELATIVE ALLE SINGOLE CATEGORIE DI LAVORI RITENUTE OMOGENEE AI FINI DELLA CONTABILITA' DEI LAVORI

N.	Denominazione	Importo parziale lavorazione	importo totale lavorazione	importo lavorazioni omogenee	importo categoria	Incidenza %
----	---------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------	-------------

LAVORI CAT. OG 2						
A	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI					
A.1	LAVORI BONIFICA COPERTURA	70.639,32 €				14,95%
A.2	LAVORI BONIFICA TORRINO SCALA	7.148,22 €				1,51%
A.3	LAVORI INTERNI	282.476,08 €				59,77%
A.4	PIATTAFORMA ELEVATRICE	32.915,27 €				6,96%
	TOTALE - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALE- OPERE EDILI		393.178,89 €			
				393.178,89 €		

B	ONERI PER LA SICUREZZA					
B.1	ONERI PER LA SICUREZZA	17.351,47 €				3,67%
	TOTALE - ONERI PER LA SICUREZZA		17.351,47 €			
				17.351,47 €		
	TOTALE LAVORI CAT. OG2				410.530,36 €	86,87%

LAVORI CAT. OS 30						
C	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI					
C.1	DEMOLIZIONI E SMALTIMENTO	566,56 €				0,12%
C.2	QUADRI E PRESE	4.369,86 €				0,92%
C.3	TUBAZIONI E CANALI	13.348,22 €				2,82%
C.4	CAVI	7.243,29 €				1,53%
C.5	APPARECCHI	9.569,24 €				2,02%
C.6	ACCESSORI	26.955,28 €				5,70%
	TOTALE - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO		62.052,45 €			
				62.052,45 €		
	TOTALE LAVORI CAT. OS 30				62.052,45 €	13,13%

	TOTALE APPALTO				472.582,81 €	100,00%
--	-----------------------	--	--	--	---------------------	----------------

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

6. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'appalto, oltre al presente documento, ancorché non siano materialmente allegati allo stesso:
 - a) capitolato generale;
 - b) capitolato speciale d'appalto (Specifiche tecniche);
 - c) elaborati grafici progettuali;
 - d) elenco prezzi unitari;
 - e) piano di sicurezza e coordinamento;
 - f) cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore;
 - g) polizze di garanzia.
2. In caso di contrasto nella documentazione sopra elencata, l'Appaltatore dovrà dare esecuzione al contratto secondo l'interpretazione operata dalla Stazione appaltante e, in ogni caso, secondo criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

8. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera così come già dichiarata in sede di partecipazione alla gara d'appalto e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua esecuzione "a perfetta regola d'arte" e della sua funzionalità.

CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE**9. CONSEGNA DEI LAVORI**

1. La consegna dei lavori deve avvenire dopo la sottoscrizione del contratto, entro i termini previsti dall'art. 3 dell'Allegato II.14 al Codice e deve essere attestata da apposito verbale.
2. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il completamento dei lavori.
3. Qualora l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
4. E' facoltà della Stazione appaltante procedere a successive consegne parziali dei lavori da attestarsi mediante verbali di consegna parziale, quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità dell'immobile. In caso di urgenza, l'Appaltatore inizia i lavori per le sole opere già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
5. In caso di consegna parziale l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si procederà con apposita sospensione.
6. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata presso gli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

10. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per considerare ultimati tutti i lavori oggetto dell'appalto è fissato in **180 (centootanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, o dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma lavori di cui all'articolo 12.
3. Le parti convengono che l'Appaltatore eseguirà i lavori secondo le modalità costruttive di cui al Progetto, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma redatto dalla Stazione appaltante che costituisce parte integrante del Contratto.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre un proprio programma esecutivo dei lavori, il cui rispetto sarà monitorato e verificato a cura dell'Ufficio della direzione lavori e del Responsabile del progetto nei tempi e modi che gli stessi stabiliranno.
5. Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a lavorazioni che non alterino la tempistica generale prevista nel programma esecutivo dei lavori, non determinano alcuna dilazione dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori stessi.

11. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGA DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 121 del Codice e dell'art. 8 dell'Allegato II.14 al Codice, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed

ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al Responsabile del progetto entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal Responsabile del progetto per ragioni di necessità o di pubblico interesse o eventuali altri casi previsti dalla normativa vigente.
3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
4. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Ai sensi dell'art. 121, comma 4, del Codice e dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato II.14 al Codice, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei lavori lo comunica al Responsabile del progetto affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Responsabile del progetto, il Direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Responsabile del progetto. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il Responsabile del progetto non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Appaltatore può diffidare il Responsabile del progetto a dare le opportune disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
6. Come disposto dall'art. 10, comma 3, del D.M. 49/2018, la sospensione parziale dei lavori determina, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
7. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante.
Non costituiscono motivo di proroga rispetto all'inizio dei lavori, alla loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il cronoprogramma e alla loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento alle prescrizioni o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia di sicurezza o sanitaria, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione dei lavori;
- d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove, di sondaggi o analisi ovvero per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente contratto;
- e. le eventuali vertenze tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, incaricati ovvero tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del progetto, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

- 8. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.M. 49/2018, in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi 1, 2 e 5, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base dei seguenti criteri:
 - a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 231/2002 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei lavori;
 - d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

12. CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

- 1. I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e facente parte integrante del Progetto.
- 2. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, ha l'obbligo di redigere un programma esecutivo. Nella redazione di tale programma esecutivo, l'Appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo della Stazione appaltante. Il programma esecutivo sarà redatto dall'Appaltatore in piena autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e modalità operative.
- 3. In particolare, il Programma esecutivo dei lavori deve essere impostato secondo le tipologie di Gantt e di Pert, in modo che risultino chiaramente evidenti le risorse umane e tecnologiche adottate, le quantità di lavoro eseguite ed il tempo necessario per ogni lavoro. Devono essere posti in evidenza: l'inizio dei lavori, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere. L'Appaltatore deve consegnare il programma esecutivo alla Direzione dei lavori prima dell'inizio dei lavori. La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di modificare il programma esecutivo per esigenze della Stazione appaltante senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o sollevare eccezioni o pretendere speciali compensi. Il programma esecutivo è sottoposto all'approvazione della Direzione dei lavori. In caso di ritardo, l'Appaltatore è sanzionato come previsto dall'articolo 13 del presente documento.

4. Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura dell'Appaltatore provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del suddetto Programma, che verrà poi sottoposto alla Direzione lavori per l'accettazione.
5. Con cadenza mensile, a partire dalla data di inizio dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione lavori l'aggiornamento del Programma con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.
6. Il programma esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dalla Direzione lavori, mediante semplice ordine di servizio, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, e senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

13. PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma della Stazione appaltante, nonché il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 12 da egli stesso predisposto.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
3. Sono soggetti a penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, anche i seguenti eventi:
 - a. ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 9, comma 3;
 - b. ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
 - c. mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione lavori per il ripristino dei lavori non accettabili o danneggiati;
 - d. mancato rispetto anche di una sola delle clausole contrattuali.
4. La penale di cui al comma 3, lettera b., è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c., è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Le penali di cui al comma 3 saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.
7. L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali verrà tempestivamente comunicato dal Direttore dei lavori al Responsabile del progetto.
8. Ogni penale irrogata dal Responsabile del progetto sarà annotata dal Direttore dei lavori nel registro di contabilità.
9. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare penali di importo superiore a detta percentuale, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.
10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
11. Non è prevista l'erogazione di alcun premio di accelerazione.

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

14. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, è prevista l'anticipazione del 20 per cento sul valore del contratto di appalto, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

15. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (SAL), redatti dalla Direzione dei lavori, su richiesta dell'Appaltatore, ogni qualvolta i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi dei costi per la sicurezza, raggiungano il **30% (trentapercento)** dell'importo contrattuale, accertato dal Direttore dei lavori in contraddittorio con l'Appaltatore.
2. Il credito maturato di cui al punto precedente comprende la quota parte dei costi della sicurezza approvati dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del punto 4.1.6 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e così come evidenziato dal successivo articolo 19.
3. Tutto il suddetto credito maturato dall'Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto all'applicazione della ritenuta di legge dello 0,50%.
4. I certificati di pagamento sono emessi dal Responsabile del progetto contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base ai certificati non può superare i 30 gg. decorrenti dalla data di emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
5. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. Dopo la constatazione dell'ultimazione delle opere verrà pagata l'ultima rata d'acconto, fino al raggiungimento del 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, con l'applicazione delle ritenute di garanzia.
7. Ogni certificato di pagamento emesso dal Responsabile del progetto è annotato nel registro di contabilità.
8. L'importo liquidato in sede di SAL è imputato al capitale e quindi soggetto ad I.V.A.
9. Ogni pagamento sarà effettuato a mezzo "mandato di pagamento", in conformità a quanto disposto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), alla ditta affidataria sarà corrisposto l'importo del corrispettivo al netto di IVA indicata in fattura, che sarà versata direttamente all'erario (c.d. split payment). La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico (ai sensi del D.M. 55/2013) ed inviata alla Stazione appaltante.

16. CONTO FINALE E SALDO

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, lett. e), del D.M. 49/2018, a seguito dell'ultimazione degli stessi.
2. La Stazione appaltante sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la sottoscrizione, da effettuarsi entro trenta giorni.
3. Il pagamento della rata di saldo, di importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, sarà effettuato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo

maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo di due anni intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o di regolare esecuzione, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. La rata di saldo comprende anche lo svincolo delle ritenute pari allo 0,5%.

17. REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, la variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, sarà valutata dalla Stazione appaltante soltanto se la predetta variazione, determinata mediante l'applicazione degli indici sintetici di costo di costruzione, è superiore al 5 per cento dell'importo del contratto. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

18. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto.

19. VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. La valutazione dei lavori - a corpo - è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e, del D.M. 49, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal Capitolato speciale e dai documenti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero, pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo, non siano rilevabili dagli elaborati grafici.
4. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando, all'importo netto di aggiudicazione dei lavori a corpo, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella delle lavorazioni omogenee inserita al paragrafo 5 del presente Contratto, per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ad insindacabile valutazione della Direzione dei lavori. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi relativi alla quota di lavori a corpo sarà aggiunto, in relazione ai lavori eseguiti alla data di maturazione del sal, il relativo importo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza approvati dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

20. RISERVE

1. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene

presentato. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

2. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
3. Il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
4. Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

20.1. FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute, l'indicazione degli ordini di servizi emanati dal direttore dei lavori che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto, le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo, le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

21. ACCORDO BONARIO

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le seguenti previsioni.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio

del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile del progetto attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il Direttore dei lavori dà immediata comunicazione al Responsabile unico del progetto delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il Responsabile del progetto valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il Responsabile del progetto, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il Responsabile del progetto e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora non venga richiesta la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal Responsabile del progetto entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il Responsabile del progetto, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa alla committenza e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della committenza. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

CAPO V DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**22. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Contratto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:
 - a. le spese di contratto ed accessorie e le imposte di bollo e di registro;
 - b. gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
 - c. la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
 - d. la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
 - e. le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
 - f. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - g. le spese per attrezzi e opere provvisori e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - h. le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
 - i. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
 - j. le spese per passaggio, per occupazioni del suolo pubblico e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - k. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - l. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
 - m. gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato speciale.
2. La Direzione lavori o l'organo di collaudo dispongono gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti ed ai fini dell'esecuzione dei lavori, riservandosi, altresì, la facoltà di disporre ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore:
 - a. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici;
 - b. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.
4. Ogni materiale utilizzato nell'esecuzione dei lavori d'appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione lavori;
5. Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore:
 - a. la fornitura, la posa e la manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - b. l'allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadi

- chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di cancelleria;
- c. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
6. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed è altresì tenuto a seguire tutte le disposizioni emanate, in relazione all'esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
7. L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di cantiere, che deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell'Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate sia dal Direttore dei lavori che dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione.
8. Il Direttore di cantiere è l'unico responsabile del rispetto, da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.
9. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella propria struttura e negli organismi tecnici e amministrativi. Per le società di capitali di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 187/91, è fatto obbligo di comunicare, nel corso del contratto, se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. 187/91.
10. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore:
- le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati, composizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, ecc.;
 - la consegna, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, degli "as-built" su copia cartacea e su supporto informatico.
11. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.
12. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a insindacabile richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori ed in formati riproducibili agevolmente, deve recare, in modo automatico e non modificabile, la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
13. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e le spese per le denunce agli organi competenti dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione scariche atmosferiche.
14. Spetta all'Appaltatore l'installazione, entro 5 giorni dall'avvenuta consegna dei lavori, di apposito cartellone delle dimensioni previste dal regolamento comunale, la cui bozza dovrà essere sottoposta ad approvazione della stessa, che riporti come minimo:
- la denominazione ed il logo della Stazione appaltante e dell'Appaltatore;
 - l'oggetto dell'appalto;
 - le generalità del progettista, del Direttore dei lavori, dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e del Direttore del cantiere;
 - i nominativi di tutte le eventuali imprese subappaltatrici, affidatarie dei noli a caldo e dei contratti similari;
 - di quanto altro sarà richiesto dalla Direzione lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

L'Appaltatore provvederà, altresì, all'aggiornamento costante dei dati per l'informativa al pubblico dell'andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i cartelli sempre leggibili ed in buono stato di conservazione.

15. E' fatto divieto per l'Appaltatore affiggere qualsiasi cartello o altro mezzo pubblicitario in corrispondenza dei ponteggi allestiti per i lavori, compresi quelli riferiti allo stesso Appaltatore e/o alle altre imprese esecutrici.

23. PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto contemplato dal presente documento e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi alle previsioni contrattuali ed alle disposizioni che verranno impartite dalla direzione dei lavori in fase esecutiva.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ASL, ecc.), nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi energetici.
3. Relativamente all'impianto elettrico, l'Appaltatore dovrà rilasciare, a lavori ultimati, dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilità, che le opere sono state eseguite in conformità alle norme vigenti in materia (si veda del D.M. 37/08).
4. In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo certificato di ultimazione e troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 13.
5. Gli apprestamenti provvisori dovranno essere realizzati con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica.

24. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER LE OPERE RELATIVE AGLI IMPIANTI

1. Oltre alla consegna degli "as-built", di cui al precedente articolo 22, punto 10.b), l'Appaltatore è tenuto alla consegna, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, dei manuali e dei libretti di istruzione relativi agli impianti installati.
La documentazione richiesta dovrà essere fornita alla Stazione appaltante su supporto informatico e in copia cartacea. E' compresa la formazione e l'istruzione del personale addetto.
2. L'Appaltatore dovrà provvedere a dotarsi, a completo suo carico, di tutti gli attrezzi e di ogni altro mezzo d'opera occorrente:
 - per l'installazione degli impianti;
 - per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto.E' compreso lo sgombero di tutti i materiali di risulta relativi ai lavori effettuati.
3. Tutte le apparecchiature devono essere fornite in opera, complete degli accessori necessari per il loro corretto funzionamento; il relativo onere si intende compreso nel prezzo delle apparecchiature stesse.
4. Tutti i materiali dovranno essere corredati di marchio CE e di attestato di conformità alla direttiva CEE relativa.
5. Se richiesta, dovrà essere fornita la campionatura dei materiali.
6. L'Appaltatore dovrà procedere, a sua cura e spese, all'esecuzione delle prove di ogni singola parte dell'impianto, da realizzarsi secondo normativa tecnica, in presenza della Direzione lavori e con rilascio di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette. Risulta compresa la taratura ed il collaudo degli impianti effettuata con impiego di tecnici e/o

personale specializzato e dei relativi strumenti di misura e taratura.

7. L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera.
8. L'Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione lavori ha dato pieno avallo alle stesse.
9. L'Appaltatore è tenuto inoltre a:
 - consegnare il programma di manutenzione riguardante le principali apparecchiature fornite, compresi i libretti con le istruzioni d'uso;
 - consegnare il verbale delle verifiche iniziali eseguite sull'impianto elettrico secondo le prescrizioni delle norme CEI 64-8, parte 6, e CEI 64-14;
 - rilasciare la prescritta dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel pieno rispetto della regola d'arte, completa degli allegati obbligatori, redatta con le modalità specificate dal D.M. 37/08 e secondo l'apposito modello ministeriale.
10. La consegna della documentazione sopra elencata è condizione essenziale per il rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

25. NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni oggetto del presente contratto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, unitamente a tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente negli elaborati progettuali.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina vigente in materia.

26. ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto – Specifiche tecniche degli interventi, essere della migliore qualità ed essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori.
2. Le condizioni di esecuzione dell'appalto devono essere conformi alle prescrizioni di cui al Decreto del Ministero della transizione ecologica del 23 giugno 2022, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*".
3. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione appaltante.
4. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione di materiali e componenti nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo.
6. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

27. RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure - comprese le opere provvisorie - e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il Direttore dei lavori accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che l'Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei lavori, lo stesso non procederà all'inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.
3. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo provvisorio e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi.
5. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed, in ogni caso, sotto pena d'esecuzione d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione lavori.

28. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Eventuali varianti in corso d'opera saranno ammesse nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice, previa approvazione della Stazione appaltante.
2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

29. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Qualora la Stazione appaltante richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al Codice e al Capitolato generale, le stesse verranno valutate con riferimento all'elenco dei prezzi unitari facente parte del Progetto e del listino prezzi di cui all'articolo 1, in vigore alla data di formulazione dell'offerta.
2. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati con riferimento ai listini prezzi di cui al precedente articolo 1, in vigore alla data di formulazione dell'offerta, ovvero, in mancanza delle lavorazioni in detto prezzo, ad altri listini ufficiali, con l'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara per l'importo a corpo.
3. In mancanza, si procederà alla formazione di nuovi prezzi da determinare ragguagliandoli, ove possibile, con quelli di lavorazioni analoghe previste in contratto. Nel caso in cui sia impossibile

utilizzare tale criterio, i nuovi prezzi dovranno essere ricavati mediante nuove analisi desunte utilizzando, per quanto possibile, i costi unitari contenuti nei predetti listini di cui al precedente articolo 1, ovvero i prezzi elementari della mano d'opera, materiali, noli e trasporti in vigore alla data dell'offerta.

4. Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso offerta dall'Appaltatore in fase di gara.

30. OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

In particolare:

- a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

- b. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
 - c. l'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
 - d. l'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
 - e. l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, o dell'impiego dei lavoratori nel cantiere, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
La Stazione appaltante dispone il pagamento agli enti competenti di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti stessi, a scomputo delle ritenute suddette, qualora tali enti ne facciano esplicita richiesta nelle forme di legge.
 3. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, previa verifica della regolarità contributiva.
 4. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
 5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina vigente.

31. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

1. Ai sensi del dell'articolo 36 bis, comma 3, del D.L. 223/2006, convertito con legge 248/2006e dell'articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro di tutte le imprese esecutrici operanti in cantiere sono obbligati a munire il proprio personale presente di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
2. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività in cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Tutti i lavoratori presenti in cantiere sono obbligati a esporre sempre ed in maniera chiaramente visibile detta tessera di riconoscimento.
3. In caso di subappalto, l'Appaltatore è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo descritto al comma precedente.
4. Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare, attestante che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore.
5. Il documento di identificazione dovrà essere sempre esposto dall'addetto ai lavori.
6. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi per notificarle all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al Direttore dei lavori entro il giorno successivo.

32. CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico ed a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione e comunque fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

33. SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI

1. In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia alla Direzione dei lavori, a pena di decadenza, immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.
2. I danni saranno accertati in contraddittorio dalla Direzione dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di una adeguata copertura assicurativa.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.
5. La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

34. PIANO DI SICUREZZA

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione la seguente documentazione:
 - a. piano operativo di sicurezza (POS), riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. 81/08, concernente le proprie scelte e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e redatto in conformità alle disposizioni di cui al punto 3.2 dell'Allegato XV del D.Lgs. stesso;
 - b. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza.
 - c. P.O.S. da parte di tutti i subappaltatori.
2. Le gravi o ripetute violazioni dei POS da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.
3. La mancata consegna dei piani operativi di cui al comma 1, lettere a) e c), del presente articolo, comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione ed il contratto eventualmente stipulato senza gli stessi è nullo.
4. Il Datore di lavoro dell'impresa affidataria ha l'obbligo di verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
5. Il piano di sicurezza e coordinamento sarà aggiornato e coordinato a cura del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.
6. L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

35. COSTI PER LA SICUREZZA

1. L'Appaltatore ha dichiarato per iscritto, in fase di presentazione di offerta, di accettare la quantificazione degli oneri per la sicurezza contenuta nella Stima dei costi per la sicurezza all'interno del PSC, redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
2. In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni di cui all'articolo 19 del presente documento.
3. Per la redazione di varianti suppletive di lavori si procederà in base alle indicazioni di cui al punto 4.1.5 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08.

CAPO VII - CAUZIONI E GARANZIE

36. GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 117 del Codice, per la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Appaltatore è tenuto alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
4. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.
5. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. La Stazione appaltante procede all'incameramento della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
7. La garanzia definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
8. La garanzia di cui al presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

37. ASSICURAZIONI

E' fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare le coperture assicurative descritte nel presente articolo. A tale fine si precisa, preliminarmente, che:

1. la Stazione appaltante potrà acquisire direttamente le coperture assicurative previste nel presente articolo in ogni caso di mancata o non conforme stipula di una o più delle medesime da parte dell'Appaltatore; in tal caso, il relativo costo verrà addebitato all'Appaltatore stesso in occasione del primo pagamento;
2. i rischi non coperti dalle assicurazioni descritte nel presente articolo, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Appaltatore.

37.1. COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice, grava sull'Appaltatore l'obbligo di stipulare una polizza ai fini della copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione presso compagnia di assicurazione che disponga - almeno fino alla stipulazione del contratto - di *rating* con validità considerabile *secure* o equivalente.
2. I rischi assicurati e le relative somme saranno i seguenti:
 - Sezione A:
 - Partita 1: Opere, massimale non inferiore all'importo di contratto;
 - Partita 2: Opere preesistenti, massimale non inferiore all'importo del contratto;
 - Partita 3: Demolizione e sgombero, massimale non inferiore all'importo del contratto;
 - Sezione B:
 - Responsabilità civile verso terzi, con massimale pari a 500.000,00 euro.Tale polizza dovrà tenere indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con esclusione dei soli danni derivanti da azioni di terzi e da cause di forza maggiore.

CAPO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**38. SUBAPPALTO**

1. Le lavorazioni sono subappaltabili a imprese qualificate in base alle condizioni previste dalla normativa.
2. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a. L'Appaltatore abbia indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare, nell'ambito delle categorie indicate nella tabella di cui all'articolo 4 del presente Contratto; l'omissione delle predette indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato;
 - b. L'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'Appaltatore al quale è affidato il subappalto;
 - c. L'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice;
 - d. non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011.
3. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
 - a. il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 - b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
 - c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza.

4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
5. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello stesso.

39. RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
3. Il Direttore dei lavori e il Responsabile del progetto, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
4. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 646/82.

40. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi rientranti all'art. 119, comma 11, del Codice.

CAPO IX - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**41. ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata dall'Appaltatore - per iscritto - al Direttore dei lavori, che procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'impresa.
2. Effettuate le constatazioni di cui sopra, il Direttore dei lavori redigerà, con le modalità dell'articolo 25 del D.M. 49/2018, l'apposito certificato di ultimazione.
3. Nel caso in cui il Direttore dei lavori accerti la mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dell'opera, questi può assegnare, nel certificato di ultimazione, un termine non superiore a sessanta giorni per il loro completamento.
4. Qualora i suddetti lavori non vengano eseguiti nel termine assegnato, il certificato di ultimazione perde qualsiasi efficacia ed il Direttore dei lavori redige un nuovo certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

42. CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE ESECUZIONE E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE

1. Ai sensi dell'articolo 116, comma 2 del Codice, il collaudo deve essere ultimato entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla Direzione dei lavori con apposito certificato di cui all'articolo 25 del D.M. 49/2018.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio della Stazione appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'articolo 24, dell'Allegato II.14 al Codice.
6. Per il collaudo valgono le norme dell'articolo 116 e dell'Allegato II.14 del Codice.
7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'articolo 20 del Codice, è a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.
8. Durante l'esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto nel Progetto.
9. Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall'esecuzione e dall'ultimazione delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all'articolo 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell'Appaltatore se l'opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l'integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti. L'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

CAPO X NORME FINALI**43. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

1. La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente documento, secondo le modalità previste dall'articolo 122 del Codice e dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al Codice.
2. La Stazione appaltante ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse:
 - a. l'Appaltatore sia dichiarato fallito o sia sottoposto a qualsiasi altra procedura concorsuale;
 - b. violazione delle previsioni di cui all'articolo 38 del presente documento in materia di subappalto;
 - c. mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, del presente documento e nei casi di sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 121 del Codice;
 - d. grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli 10 e 12 del presente documento, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, qui richiamato nella sua totalità;
 - e. violazioni in numero pari a tre degli eventi sanzionati dal precedente articolo 13, comma 3;
 - f. mancata osservanza degli obblighi contrattuali o di regolarità contributiva, ovvero il mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
 - g. mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall'articolo 37.1 del presente documento.
 - h. mancata consegna dei piani di cui all'articolo 34, o gravi o ripetute violazioni degli stessi;
 - i. frode nell'esecuzione dei lavori;
 - j. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - k. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
 - l. inosservanza degli obblighi di riservatezza;
 - m. violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi, ai sensi legge 136/2010.
3. La Stazione appaltante ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d'urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 2.
4. L'Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il cantiere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.
5. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 124 del Codice, di interpellare progressivamente i soggetti risultanti dalla graduatoria di cui alla presente procedura, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
6. A seguito di risoluzione del contratto, qualora non si avvalga della facoltà di cui al comma 5, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio, in danno dell'Appaltatore.

I lavori oggetto dell'esecuzione in danno dell'Appaltatore saranno quelli che risultano dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori facenti parte del contratto, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di

sottomissione o comunque approvate, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo.

7. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, saranno posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:
 - a. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - b. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - c. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante a causa della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
 - d. gli eventuali maggiori oneri sopportati dalla Stazione appaltante a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere alla Stazione appaltante stessa effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'appalto.

44. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in particolare:
 - a. le spese contrattuali previste dal Capitolato generale;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori oggetto dell'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente documento si intendono I.V.A. esclusa.
4. Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.

45. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente documento, si rinvia alle prescrizioni del Codice, del Capitolato generale e delle altre disposizioni vigenti in materia.

46. INDICAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati forniti da parte dell'Appaltatore vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e dell'esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. I trattamenti avverranno a cura della Stazione appaltante con l'utilizzo di supporti sia cartacei che informatici.

3. All'Appaltatore sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 15 del Regolamento Ue 2016/679, "GDPR", tra cui in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla Stazione appaltante.

47. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.
2. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte del personale addetto al servizio degli obblighi di riservatezza anzidetti.
3. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.
4. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs. 101/2018 unitamente al Regolamento (UE) 2016/679.
5. La Stazione appaltante, titolare del trattamento dei dati, nomina l'Appaltatore responsabile esterno del trattamento dei dati, ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.

48. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. I pagamenti saranno effettuati, in conformità a quanto stabilito dalla legge 136/2010, a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dall'Appaltatore che si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato, oltre alle generalità ed al codice fiscale del soggetto delegato ad operare su di esso.

49. OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il subappaltatore/subcontraente dell'Appaltatore, nell'ambito del contratto sottoscritto con la Stazione appaltante ed ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010:

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della citata legge;
2. si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. si impegna ad inviare copia del contratto alla Stazione appaltante.

50. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute sia nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, sia nel Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante visionabili sul sito web della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

51. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della convenzione, le parti scelgono come Foro competente quello individuato in base alla sede della Stazione appaltante.

52. ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio:

- La Stazione appaltante in:
- l'Appaltatore in:

La Stazione appaltante

.....

L'Appaltatore

.....